

ALLEGATO A

Regolamento per l'istituzione e gestione dei registri locali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale. Deliberazione C.C. n. _____ del _____

TITOLO I - NORME GENERALI

CAPO I - DEFINIZIONI

Articolo 1 Definizioni

1. Organizzazione di volontariato - La "legge-quadro" sul volontariato, n. 266 dell'11 agosto 1991, riconosce "il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato", intendendo come tale "quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà". E' considerato organizzazione di volontariato (di seguito denominate ODV), ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di volontariato, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. Associazione di promozione sociale - La legge 7 dicembre 2000 n. 383, che disciplina la materia, considera associazioni di promozione sociale (di seguito denominate APS) le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Non possono essere considerate tali le organizzazioni sindacali, i partiti politici, ed in genere tutte quelle associazioni che pongono limitazioni discriminanti all'ingresso di nuovi soci.

3. Registri locali delle ODV e delle APS - Con l'articolo 2 della Legge Regionale del 30/06/2014, n. 8, al fine di perseguire le finalità e i principi previsti da tale norma:

- i comuni, ovvero le unioni costituite negli ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale n. 21 del 2012, possono prevedere l'istituzione di registri locali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale;
- nei registri di cui sopra sono iscritte, a cura dell'ente locale, le organizzazioni e le associazioni che, non essendo iscritte nei registri regionali, hanno sede nel territorio comunale o vi operano in modo continuato e sono in possesso dei requisiti previsti dalle rispettive norme;
- nei registri locali possono altresì essere iscritti gli organismi di collegamento e coordinamento delle organizzazioni e associazioni. A tali organismi possono aderire contestualmente sia organizzazioni di volontariato, sia associazioni di promozione sociale;
- le organizzazioni e le associazioni iscritte unicamente nei registri locali acquisiscono titolo a: a) accedere a contributi erogati dai comuni titolari dei registri; b) accedere a rapporti convenzionali con gli stessi comuni, nel rispetto di quanto previsto dalle rispettive norme regionali; c) accedere all'assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà dei medesimi comuni; d) accedere alla riduzione dei tributi locali eventualmente previsti;
- gli enti locali, relativamente ai registri di cui al comma 1, disciplinano con propri regolamenti le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione in attuazione dell'articolo 117, comma sesto, della Costituzione.

4. Organismi di collegamento e coordinamento delle organizzazioni e associazioni: sono considerati organismi di collegamento e coordinamento le associazioni di secondo o terzo

livello, con base associativa di sole organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale costituita in numero prevalente da organizzazioni già iscritte nel registro locale.

CAPO II - REGISTRI LOCALI

Articolo 2 Istituzione Registri Locali e norme generali

- 1.** Per le ODV regolate dalla L.R. 21/02/2005, n. 12, è istituito il "Registro locale delle organizzazioni di volontariato del Comune di Bondeno" ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 30/06/2014, n. 8 "Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della giornata della cittadinanza solidale."
- 2.** Per le APS regolate dalla L.R. 09/12/2002, n. 34, è istituito il "Registro locale delle associazioni di promozione sociale del Comune di Bondeno", ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 30/06/2014, n. 8 "Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della giornata della cittadinanza solidale."
- 3.** Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione dai registri locali di cui ai commi precedenti, tenendo in considerazione, per quanto applicabile al contesto locale, la direttiva regionale contente le modalità di gestione dei registri di cui alla D.G.R. n. 1007 del 27/07/2015.
- 4.** Restano ferme, fino alla loro scadenza naturale, le procedure di registrazione già eseguite in seguito all'adozione della D.C.C. n.18 del 14/03/2011, relativa all'istituzione del registro comunale delle associazioni di promozione sociale e approvazione del corrispondente regolamento.
- 5.** Sono iscritte d'ufficio nei Registri locali del Comune di Bondeno le organizzazioni o le associazioni iscritte nel corrispondente registro regionale e provinciale che hanno sede nel territorio comunale.
- 6.** Per ogni ulteriore dettaglio circa l'istituzione e gestione dei registri e non indicate nel presente e regolamento si rinvia alla DGR Emilia Romagna n. 1007/2015 "Modalità di gestione dei registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale di cui alle Leggi regionali n. 12/2005 e n. 34/2002, così come modificate dalla Legge Regionale n. 8/2014", in quanto applicabile al contesto locale.

TITOLO II - REGISTRO LOCALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

CAPO I - REQUISITI

Articolo 3 Soggetti iscrivibili nel registro locale delle ODV

- 1.** Possono richiedere l'iscrizione nel registro locale delle ODV le organizzazioni dotate di autonomia, liberamente costituite a fini di solidarietà e di impegno civile, qualunque sia la forma giuridica assunta, che non essendo iscritte nei registri regionali, hanno sede nel territorio comunale o vi operano in modo continuato.
- 2.** Fatta salva l'incompatibilità dell'iscrizione contemporanea della medesima organizzazione nel registro delle ODV e nel registro delle APS, la libertà di forma riconosciuta dalle norme consente di iscrivere nel registro locale delle ODV:
 - a) le associazioni dotate di personalità giuridica;
 - b) le associazioni prive di personalità giuridica, siano esse costituite con atto notarile o con scrittura privata registrata;

c) le articolazioni locali delle organizzazioni nazionali o regionali dotate di piena autonomia, costituite con atto notarile, o con scrittura privata registrata, ovvero con atto dell'organo competente dell'organizzazione nazionale o regionale di riferimento;

d) le fondazioni a base associativa costituita da persone fisiche, cioè quelle la cui normativa statutaria preveda, al di là della definizione formale, organi esecutivi nominati dalla base associativa e modalità di funzionamento proprie delle associazioni.

3. Non possono essere iscritte nel registro i soggetti aventi natura pubblica, stante il riferimento alla normativa del codice civile di cui all'art. 3, comma 3, della L. 266/1991.

4. Nel registro locale delle ODV sono iscrivibili le organizzazioni che presentino contestualmente i seguenti requisiti sostanziali e formali:

a) si avvalgano in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite dei propri aderenti ed eventualmente, ma solo in misura secondaria, di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo. Il requisito di cui al presente punto deve essere rispettato sia riguardo all'attività complessiva dell'organizzazione sia nell'ambito di specifiche attività svolte in convenzione con la Pubblica amministrazione (art. 13, c. 3, lett. a) L.R. n. 12/2005);

b) siano liberamente costituite a fini di solidarietà e, quindi, che operino esclusivamente a favore di persone terze rispetto all'organizzazione attraverso attività volte a prevenire o rimuovere situazioni di emarginazione, di disagio e di bisogno socio-economico o culturale, o comunque a tutelare diritti primari delle persone, con le seguenti precisazioni:

- le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti, purché non in modo prevalente o esclusivo, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 10 del DLgs 460/97, e ciò al fine di rendere "l'utenza" consapevole e soggetto attivo nella realizzazione dell'attività istituzionale in un'ottica non assistenzialista ma inclusiva;
- le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche nell'attività di beneficenza qualora dette attività siano rivolte in modo diretto e prevalente a categorie particolarmente vulnerabili e solo subordinatamente e marginalmente attraverso il sostegno economico ad altri enti seppur perseguiti tale fine;
- anche nel caso di attività extra territoriale questa deve essere complementare ad una operatività nel territorio comunale e deve esistere una prevalenza di attività diretta rispetto a quella indiretta, escludendo soggetti che operano una mera raccolta fondi da destinare a strutture terze rispetto loro;
- le organizzazioni animaliste e zoofile sono iscrivibili qualora valorizzino l'animale attraverso interventi di tipo educativo e/o terapeutico che abbiano l'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone, ovvero, svolgano attività di controllo efficace della popolazione canina e felina sul territorio al fine di promuovere un equilibrio tra uomo ed animale per la tutela dell'incolumità delle persone e, in generale, della salvaguardia della salute pubblica.

c) siano dotate di autonomia sotto il profilo organizzativo, amministrativo, contabile, fiscale, patrimoniale e processuale e, pertanto, siano dotate del Codice fiscale individuale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.

d) abbiano sede legale o siano effettivamente operanti nel territorio comunale:

- la sede legale è un elemento essenziale di un soggetto giuridico e pertanto ogni sua modifica costituisce modifica statutaria salvo il caso sia espressamente previsto in statuto che il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non costituisce modifica statutaria e possa essere deliberato dall'assemblea ordinaria;
- l'operatività delle organizzazioni di volontariato esplica di per se stessa il fine solidaristico delle stesse, pertanto è necessario accertarne l'effettiva sussistenza secondo i rispettivi scopi istituzionali. Per le associazioni di recente costituzione, qualora

non sia possibile accertarla nella fase di iscrizione, l'effettiva e consolidata attività sarà accertata, all'atto della prima revisione periodica del registro, successiva all'iscrizione;

e) siano caratterizzate, per normativa statutaria e per situazione effettiva, da assenza di fini di lucro, nonché di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma. Ciò sta a significare che:

- gli eventuali utili debbono essere interamente impiegati per le finalità sociali dell'organizzazione e non possono essere ripartiti fra gli associati;
- gli associati non possono percepire alcuna utilità né economica, né di altra natura;
- è esclusa la possibilità di ripartire fra gli associati i beni che residuino in caso di scioglimento dell'organizzazione (utilità/remunerazione differita);
- le cariche associative devono essere ricoperte gratuitamente, restando quindi esclusa ogni forma di remunerazione delle responsabilità assunte;
- gli aderenti devono fornire le loro prestazioni gratuitamente, restando quindi esclusa ogni forma di remunerazione dell'attività prestata;

f) siano dotate di atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata che prevedano, oltre ovviamente alla denominazione dell'organizzazione e la sede legale, gli scopi e le modalità di attuazione di questi ultimi (art. 16 codice civile). Scopi e modalità attuative dovranno essere espressi con chiarezza ed evitando formulazioni generiche, così da consentire, in caso di successivi controlli, la verifica dell'effettivo perseguimento delle finalità statutarie e la coerenza delle attività con i fini solidaristici. La denominazione dovrà evitare formulazioni ingannevoli e fuorvianti che lascino presupporre natura o finalità diverse da quelle proprie ed effettive;

g) siano caratterizzate da democraticità della struttura. Questa può essere verificata anche in base ai parametri definiti dalle disposizioni di cui al titolo II, capo II del Codice civile che, pur se dettate per le persone giuridiche, sono applicabili in linea di principio e per analogia anche alle associazioni non riconosciute. Pertanto lo statuto deve prevedere:

- criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e l'indicazione dei loro obblighi e diritti;
- l'elettività delle cariche associative, intendendosi per tali quelle riferite all'amministrazione attiva dell'organizzazione (membri dei direttivi, Presidenti, Vicepresidenti, Segretari, ecc.), a cui possono eccedere esclusivamente i soci aderenti;
- l'obbligatorietà del bilancio o rendiconto, nel senso che annualmente gli organi deputati alla gestione dell'organizzazione debbono sottoporre dopo la chiusura dell'esercizio i rendiconti all'approvazione della base associativa, con le modalità stabilite dallo statuto;
- l'effettivo potere di controllo della base associativa sull'operato degli organi direttivi, garantendo il principio di alterità degli organi e assicurando all'assemblea l'esercizio effettivo delle competenze specifiche, fra cui il potere di nomina e revoca degli amministratori. La composizione numerica dell'organo direttivo (comitato esecutivo o direttivo, consiglio di amministrazione, ecc.), in proporzione al numero degli aderenti, non deve essere pertanto tale da creare ostacolarità al potere di controllo spettante alla base associativa (assemblea almeno il doppio più uno del numero dei membri dell'organo direttivo);
- che non siano ammessi organi direttivi di tipo monocratico né voti doppi in capo al Presidente o altri soggetti;
- che alla base associativa siano rimesse le determinazioni di maggior rilievo per la vita dell'organizzazione, prevedendo espressamente, per le delibere di modifica statutaria o di scioglimento dell'organizzazione, una maggioranza particolarmente qualificata, che possa effettivamente garantire la democraticità dell'ordinamento interno, ferme restando le norme previste dal codice civile per le associazioni riconosciute in materia di scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo;
- che tutti gli aderenti hanno pari diritti e opportunità (diritto di voto, diritto di elettorato attivo e passivo) e pari doveri. Viene applicato il principio maggioritario;
- che l'eventuale possibilità di delega del voto sia limitata alla necessità di garantire il diritto di partecipazione alle decisioni assembleari ai soci occasionalmente impossibilitati a presenziare all'assemblea;

- sia riconosciuto ad una minoranza (per le associazioni riconosciute il codice civile individua in 1/10 dei soci) della base associativa il diritto di ottenere la convocazione delle assemblee;
- h) perseguano lo scopo solidaristico individuato nello statuto traendo le risorse economiche necessarie per il funzionamento dalle fonti tassativamente elencate nell'art. 5 della legge 266/1991. Le organizzazioni, quindi, non possono in alcun caso svolgere attività produttive diverse da quelle marginali (come individuate dal D.M. 25 maggio 1995), così come precisato dalle "Linee guida sulla gestione dei registri del volontariato" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 27 gennaio 2010.

CAPO II -PROCEDURE DI ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE, REVISIONE

Articolo 4 Iscrizione

1. Le procedure di accertamento preventivo della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione al registro locale delle ODV contemplano l'assunzione di documenti o informazioni con le modalità ritenute più idonee.
2. Per le organizzazioni di recente costituzione, qualora non sia possibile accettare una effettiva e consolidata attività solidaristica e di impegno civile, questa sarà accertata all'atto della prima revisione periodica del registro, successiva all'iscrizione.
3. La domanda, presentata compilando la specifica modulistica messa a disposizione dal servizio comunale competente, è sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione o associazione e deve essere corredata dalla documentazione indicata nella medesima: modulo di iscrizione compilato e sottoscritto, atto costitutivo e statuto registrato, certificato attribuzione codice fiscale, relazione esplicativa dell'attività svolta, delibera di attribuzione delle cariche sociali, elenco nominativo dei componenti organo direttivo con relativi codici fiscali, copia polizza assicurativa volontari attivi, fotocopia del documento di identità del dichiarante.
4. Il provvedimento di iscrizione o di diniego con atto del Dirigente comunale competente deve essere adottato entro 60 giorni dall'attivazione del procedimento (data di protocollo in entrata), fatta salva la sospensione dei termini per l'acquisizione di eventuali documentazioni integrative.
5. I provvedimenti di diniego, previo preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, dovranno essere motivati.
6. Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione nel registro è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla comunicazione. I provvedimenti di iscrizione sono comunicati all'organizzazione richiedente nonché pubblicati all'albo pretorio online e nella sezione trasparenza del sito web istituzionale.
7. Per l'aggiornamento o la modifica dei dati anagrafici inseriti nel registro locale, le ODV inviano la documentazione essenziale relativa alle seguenti richieste di modifica:
 - a) modifiche statutarie (compreso eventuale trasferimento sede legale);
 - b) trasferimento sede legale senza modifica statutaria (se previsto da statuto);
 - c) modifica del legale rappresentante;
 - d) modifica composizione organo direttivo;
 - e) cancellazione (per scioglimento dell'organizzazione o per cessazione della qualifica di organizzazione di volontariato).

8. Le ulteriori e diverse modifiche anagrafiche saranno effettuate con l'acquisizione delle necessarie informazioni sotto forma di dichiarazione.

9. Le modifiche statutarie devono essere comunicate alla Comune entro 45 giorni dalla formalizzazione. Ogni variazione statutaria deve avvenire almeno con la forma della scrittura privata registrata e ciò può valere anche qualora l'originario statuto sia stato redatto nella forma solenne dell'atto pubblico.

Articolo 5 Cancellazione

1. Sono cause di cancellazione:

- a) richiesta della stessa associazione iscritta;
- b) riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme pubbliche di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie;
- c) mancata risposta alla richiesta di dati e informazioni in sede di revisione periodica del registro;
- d) mancata risposta alla richiesta di dati e informazioni in sede di verifica e controllo, previa diffida;
- e) mancata comunicazione di variazione dello statuto, entro i termini prescritti, previa valutazione delle motivazioni;
- f) irreperibilità dell'associazione o del suo legale rappresentante per mancata comunicazione di variazione della sede legale, di variazione dei recapiti postali e dell'indirizzo di posta elettronica.

2. Avverso i provvedimenti di cancellazione dal registro locale, con esclusione di quelli adottati per la causa di cui alla precedente lettera a), è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla comunicazione.

Articolo 6 Revisione periodica

1. La verifica dell'operatività delle organizzazioni di volontariato secondo i rispettivi scopi istituzionali, dell'effettiva e consolidata attività e del permanere dei requisiti di iscrizione viene svolta di norma ogni due anni mediante specifica revisione del registro.

2. A tal fine le organizzazioni iscritte a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolge la revisione sono tenute a trasmettere al Comune, entro i termini fissati, le informazioni di carattere amministrativo necessarie a verificare l'effettiva operatività e il permanere dei requisiti di iscrizione.

3. La verifica, è determinata con propri atti dal Dirigente responsabile del Servizio comunale competente, ed è volta ad accertare:

- a) il rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui alla Legge 266/91;
- b) l'effettiva permanenza dei requisiti per l'iscrizione nel registro;
- c) la coerenza delle attività svolte con i propri scopi istituzionali;
- d) la correttezza e la trasparenza dei bilanci e rendiconti;
- e) l'effettiva democrazia di gestione e dell'ordinamento interno;

- f) il radicamento territoriale dell'organizzazione;
- g) compatibilità delle entrate con le fonti di finanziamento ammesse dalla L. 266/91;
- h) le modalità con cui le stesse organizzazioni e associazioni usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento.

4. Le informazioni richieste, dovranno essere rese avvalendosi di specifico questionario. Detto questionario, compilato dal legale rappresentante dell'organizzazione dichiarante, ha valore di autocertificazione e le dichiarazioni, ancorché rese con modalità telematica, si intendono effettuate ai sensi e con le responsabilità di cui al D.P.R. 445/2000.

5. Le organizzazioni non rispondenti, previo sollecito e successiva formale diffida ad adempiere entro 15 giorni, saranno considerate inattive o comunque gravemente inadempienti e pertanto cancellate dal registro.

TITOLO III - REGISTRO LOCALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

CAPO I - REQUISITI

Articolo 7 Soggetti iscrivibili nel registro locale delle APS

1. Possono richiedere l'iscrizione nel registro locale delle APS le associazioni dotate di autonomia, liberamente costituite a fini di solidarietà e di impegno civile, qualunque sia la forma giuridica assunta, che non essendo iscritte nei registri regionali, hanno sede nel territorio comunale o vi operano in modo continuato.

2. Le associazioni di promozione sociale devono sussistere sia sotto l'aspetto formale che sostanziale e sono esclusi i soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della legge 383/2000.

3. Fatta salva l'incompatibilità dell'iscrizione contemporanea della medesima organizzazione nel registro delle ODV e nel registro delle APS, le associazioni che intendono richiedere l'iscrizione al registro devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere dotate di piena autonomia sotto il profilo organizzativo, amministrativo, contabile, fiscale, patrimoniale e processuale, costituite con atto pubblico o scrittura privata registrata o atto scritto a data certa e dotate di uno statuto proprio, quindi:

- le associazioni dotate di personalità giuridica, costituite con atto pubblico;
- le associazioni prive di personalità giuridica, costituite alternativamente con atto pubblico, scrittura privata autenticata, scrittura privata registrata o scrittura privata avente data certa;
- le articolazioni locali delle associazioni nazionali o regionali dotate di piena autonomia, costituite nelle forme di cui sopra ovvero con atto dell'organo competente dell'organizzazione nazionale o regionale di riferimento;

b) Sotto l'aspetto dell'autonomia fiscale è condizione per l'iscrizione che le associazioni richiedenti siano dotate del codice fiscale individuale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;

c) Ai fini del riconoscimento della validità dell'atto costitutivo la scrittura privata, deve riportare la data certa di costituzione, ed avere la forma minima del contratto di associazione (atto costitutivo e statuto) che preveda espressamente i requisiti di cui all'art. 3 della L.R. n. 34/2002;

d) Ai fini della fruizione dei benefici previsti per gli enti non commerciali di tipo associativo, lo statuto deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata e deve conformarsi ai requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 460/97;

e) Il perseguimento di finalità di utilità sociale, che sono indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo dall'art. 2, comma 1 della L.R. n. 34/2002, dovrà essere indicato nello statuto

esplicitando scopi e modalità attuative che dovranno essere espressi con chiarezza evitando descrizioni generiche, così da consentire, in caso di successivi controlli, la verifica dell'effettivo perseguitamento delle finalità statutarie e la coerenza delle attività con i fini di promozione sociale dichiarati. La denominazione dovrà evitare formulazioni ingannevoli e fuorvianti che lascino presupporre natura o finalità diverse da quelle proprie ed effettive;

f) Il perseguitamento di scopi lucrativi è assolutamente vietato anche nelle forme differite o indirette e assume una connotazione più ampia rispetto all'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali e di devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, a fini di utilità sociale e comprende il divieto di ripartire anche in forme indirette utili e avanzi di gestione tra i soci con gli obblighi e specificazioni di cui all' art. 10, comma 6, del D. Lgs. n. 460/97;

g) La sede legale è un elemento essenziale di un soggetto giuridico e pertanto deve essere indicata nello statuto e ogni sua modifica costituisce modifica statutaria salvo il caso sia espressamente previsto in statuto che il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non costituisce modifica statutaria e possa essere deliberato dall'assemblea ordinaria;

h) Il perseguitamento di finalità di promozione sociale deve essere realizzato attraverso un'attività tesa alla realizzazione di interessi rilevanti e a valenza collettiva, intesi come valori in cui si può identificare al tempo stesso tutta la collettività sociale ed ogni suo singolo componente;

i) Le organizzazioni che si propongono la salvaguardia della natura o di specie animali in via di estinzione sono iscrivibili nel registro, dato l'interesse che tale finalità riveste per la tutela e valorizzazione dell'ambiente, contribuendo allo sviluppo e al mantenimento di un sistema sostenibile che consenta la vita delle attuali generazioni senza nulla togliere alle generazioni future;

l) L'operatività delle associazioni per fini di promozione sociale è elemento essenziale e qualificante e pertanto è necessario accertarne l'effettiva sussistenza secondo i rispettivi scopi istituzionali. Per le associazioni di recente costituzione, qualora non sia possibile accertarla nella fase di iscrizione, l'effettiva e consolidata attività di promozione sociale sarà accertata, anche con il concorso di terzi, all'atto della prima revisione periodica del registro, successiva all'iscrizione;

m) L'attività deve essere svolta in modo continuativo rivolta agli associati e a terzi, svolta in modo prevalente in forma gratuita dagli associati. L'associazione può avvalersi, anche ricorrendo ai propri soci, di personale retribuito (autonomo o dipendente) in casi di "particolare necessità".

n) Lo statuto deve prevedere espressamente i requisiti indicati all'art. 3 della L.R. n. 34/2002. In particolare dalla normativa interna deve risultare la democraticità della struttura organizzativa dell'associazione. Questa può essere verificata anche in base ai parametri definiti dalle disposizioni di cui al titolo II, capo II del codice civile che, pur se dettate per le persone giuridiche, sono applicabili in linea di principio e per analogia anche alle associazioni non riconosciute, applicando i principi che seguono:

- all'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone;
- possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'associazione;
- l'organo che statutariamente rappresenta la base associativa (assemblea) è il soggetto sovrano in quanto esprime al tempo stesso la volontà dei soci e della stessa

associazione. In esso ogni socio maggiore di età ha diritto all'elettorato attivo e passivo, secondo il principio del voto singolo e il principio maggioritario. Ad esso sono attribuite le decisioni più rilevanti quali deliberazione dei bilanci, programmazione delle attività, elezione delle cariche associative (con esclusione di meccanismi di cooptazione), modifiche statutarie, scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, ferme restando le norme previste in materia dal codice civile per le associazioni riconosciute;

- la composizione numerica dell'organo direttivo (comitato esecutivo o direttivo, consiglio di amministrazione, ecc.), in proporzione al numero degli aderenti alle associazioni iscrivibili, non deve essere tale da creare prevalenza o controllo dell'organo direttivo sulla base associativa (assemblea almeno il doppio più uno del numero dei membri dell'organo direttivo), vanificando il principio di alterità degli organi. Le associazioni iscrivibili dovranno dunque avere una base associativa composta da un numero di aderenti sufficiente a garantire all'assemblea l'esercizio effettivo delle competenze specifiche, fra cui il potere di nomina e revoca degli amministratori. Data la natura delle associazioni di promozione sociale non sono ammessi organi direttivi di tipo monocratico;
- l'ordinamento interno dovrà assicurare assenza di condizioni ostative al pieno esercizio dei diritti spettanti agli aderenti e il riconoscimento ad una minoranza (per le associazioni riconosciute il codice civile individua in 1/10 dei soci) della base associativa del diritto di ottenere la convocazione delle assemblee;
- l'ordinamento interno dovrà inoltre assicurare che le determinazioni di maggior rilievo per la vita dell'associazione siano adottate con ampia partecipazione prevedendo pertanto quorum qualificati per le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione (per le associazioni riconosciute per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti).

CAPO II -PROCEDURE DI ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE, REVISIONE

Articolo 8 Iscrizione

1. Le procedure di accertamento preventivo della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione al registro locale delle APS contemplano l'assunzione di documenti o informazioni con le modalità ritenute più idonee.

2. Per le associazioni di recente costituzione, qualora non sia possibile accettare una effettiva e consolidata attività per fini di promozione sociale, questa sarà accertata all'atto della prima revisione periodica del registro.

3. La domanda, presentata compilando la specifica modulistica messa a disposizione dal servizio comunale competente, è sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione o associazione e deve essere corredata dalla documentazione indicata nella medesima: modulo di iscrizione compilato e sottoscritto, atto costitutivo e statuto registrato, certificato attribuzione codice fiscale, relazione esplicativa dell'attività svolta, delibera di attribuzione delle cariche sociali, elenco nominativo dei componenti organo direttivo con relativi codici fiscali, fotocopia del documento di identità del dichiarante.

4. Il provvedimento di iscrizione o di diniego con atto del Dirigente comunale competente deve essere adottato entro 60 giorni dall'attivazione del procedimento (data di protocollo in entrata), fatta salva la sospensione dei termini per l'acquisizione di eventuali documentazioni integrative.

5. I provvedimenti di diniego, previo preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, dovranno essere motivati.

6. Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione nel registro è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla comunicazione. I provvedimenti di iscrizione

sono comunicati all'organizzazione richiedente nonché pubblicati all'albo pretorio online e nella sezione trasparenza del sito web istituzionale.

7. Per l'aggiornamento o la modifica dei dati anagrafici inseriti nel registro locale, le APS inviano la documentazione essenziale relativa alle seguenti richieste di modifica:

- a) modifiche statutarie (compreso eventuale trasferimento sede legale);
- b) trasferimento sede legale senza modifica statutaria (se previsto da statuto);
- c) modifica del legale rappresentante;
- d) modifica composizione organo direttivo;
- e) cancellazione (per scioglimento dell'organizzazione o per cessazione della qualifica di associazione di promozione sociale).

8. Le ulteriori e diverse modifiche anagrafiche saranno effettuate con l'acquisizione delle necessarie informazioni sotto forma di dichiarazione.

9. Le modifiche statutarie devono essere comunicate alla Comune entro 45 giorni dalla formalizzazione. Ogni variazione statutaria deve avvenire almeno con la forma dell'atto scritto e ciò può valere anche qualora l'originario statuto sia stato redatto nella forma solenne dell'atto pubblico, fermo restando che, per la fruizione dei benefici previsti per gli enti di tipo associativo, lo statuto (e quindi ogni sua modifica) deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata e deve conformarsi ai requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 460/1997

Articolo 9 Cancellazione

1. Sono cause di cancellazione:

- a) richiesta della stessa associazione iscritta;
- b) riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme pubbliche di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie;
- c) mancata risposta alla richiesta di dati e informazioni in sede di revisione periodica del registro;
- d) mancata risposta alla richiesta di dati e informazioni in sede di verifica e controllo, previa diffida;
- e) mancata comunicazione di variazione dello statuto, entro i termini prescritti, previa valutazione delle motivazioni;
- f) irreperibilità dell'associazione o del suo legale rappresentante per mancata comunicazione di variazione della sede legale, di variazione dei recapiti postali e dell'indirizzo di posta elettronica.

2. Avverso i provvedimenti di cancellazione dal registro locale, con esclusione di quelli adottati per la causa di cui alla precedente lettera a), è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla comunicazione.

Articolo 10 Revisione

1. La verifica dell'operatività delle associazioni di promozione sociale secondo i rispettivi scopi istituzionali, dell'effettiva e consolidata attività e del permanere dei requisiti di iscrizione viene svolta di norma ogni due anni mediante specifica revisione del registro.

2. A tal fine le associazioni iscritte a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolge la revisione sono tenute a trasmettere al Comune, entro i termini fissati, le informazioni di carattere amministrativo necessarie a verificare l'effettiva operatività e il permanere dei requisiti di iscrizione.

3. La verifica, è determinata con propri atti dal Dirigente responsabile del Servizio comunale competente, ed è volta ad accertare:

- a) la coerenza delle attività svolte con i propri scopi istituzionali;
- b) la democraticità e l'autonomia di gestione della associazione che si declina in particolare nel rispetto dei principi riguardanti tali fattispecie associative;
- c) la sussistenza di un effettivo fine di interesse sociale;
- d) l'obbligo di redazione di bilancio o rendiconto e le modalità adottate per approvarlo;
- e) il reinvestimento dell'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- f) l'assenza di fini di lucro e la circostanza che i proventi delle attività non siano divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- g) la circostanza che l'associazione si avvalga prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguitamento dei fini istituzionali.

4. Le informazioni richieste, dovranno essere rese avvalendosi di specifico questionario. Detto questionario, compilato dal legale rappresentante dell'organizzazione dichiarante, ha valore di autocertificazione e le dichiarazioni, ancorché rese con modalità telematica, si intendono effettuate ai sensi e con le responsabilità di cui al D.P.R. 445/2000.

5. Le organizzazioni non rispondenti, previo sollecito e successiva formale diffida ad adempiere entro 15 giorni, saranno considerate inattive o comunque gravemente inadempienti e pertanto cancellate dal registro.